

Milano, 03/04/2009

VERBALE DI ACCORDO

TRA

la COM.TEL SpA, presente nella persona dei Sigg.ri Giovanni Grechi, Pietro Mauro, Natale Nebuloni e Franco Scriveri, assistita dal Sig. Giorgio Rosmini

E

- FIM - CISL, presente nella persona del Sig. Marco Giglio
- FIOM - CGIL, presente nella persona del Sig. Augustin Breda
- UILM - UIL, presente nella persona del Sig. Adolfo Rocchetti

la Rsu presente nelle persone dei Sigg.ri Salvatore Leone, Giuseppe Deligio, Giuliano Dossi e Armando Fabbri

Premesso che

- le Parti concordano sulla necessità di armonizzare i differenti trattamenti di trasferta derivanti dalle cessioni di ramo d'azienda attuate da Alcatel-Lucent Italia, definendo un nuovo e unico trattamento di trasferta;
- si rende necessario che il personale in forza a Com.Tel si identifichi in un'unica realtà e cultura industriale non solo per regole e comportamenti, ma anche per trattamenti economico-normativi valevoli per tutti i dipendenti;
- la creazione di un'unica disciplina di trasferta aziendale deve rispondere all'evoluzione dello scenario competitivo dei mercati di riferimento, caratterizzati da una costante riduzione dei prezzi e dei volumi di investimento;
- nel corso del 2008 le parti hanno dato corso a incontri sindacali ai vari livelli per la ricerca di soluzioni normative ed economiche atte a garantire la compatibilità dei costi con la capacità di competizione dell'azienda nei settori di riferimento;
- La validità del presente Accordo è di durata quadriennale dal 2009 al 2012, così come stabilito a livello nazionale per gli accordi aziendali previsti dal CCNL Metalmeccanico in vigore;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Le Parti si danno atto con il presente Accordo di dar vita ad una nuova disciplina contrattuale aziendale per i lavoratori addetti alla realizzazione di impianti, che attraverso un'azione di armonizzazione realizza una uniforme condizione economico-normativa per tutti i lavoratori della COM.TEL SpA e pertanto annulla e sostituisce ogni altro accordo aziendale precedente come pure usi e consuetudini aziendali per le materie oggetto del presente accordo.

1. ORARIO DI LAVORO

L'orario giornaliero di lavoro è quello effettivamente svolto sul luogo in cui il dipendente è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa ed è pari ad otto ore giornaliere.

2. TRASFERITA

Con la presente disciplina le Parti hanno inteso armonizzare e regolamentare la trasferta come da **Allegato 1**, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Le Parti riconoscono espressamente che le indennità e i rimborsi a qualsiasi titolo corrisposte in presenza di prestazioni lavorative in trasferta, ancorché corrisposte con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quelli della sede aziendale e/o di assunzione e/o da quello nel quale sono stati effettivamente trasferiti, rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile quale base di calcolo per la determinazione degli istituti retributivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo ivi incluso, altresì, il Trattamento di Fine Rapporto.

Per quanto concerne il trattamento economico si conviene che la corresponsione di tutti i trattamenti indennitari giornalieri verrà effettuata solo in presenza di una prestazione lavorativa di almeno **quattro ore** nel corso della giornata.

Il trattamento contemplato nel presente Accordo costituisce una disciplina unitaria che sostituisce ed assorbe ogni diversa regolamentazione precedente per le materie oggetto del presente Accordo.

I trattamenti giornalieri di trasferta indicati nell' **Allegato 1** costituiscono condizione di miglior favore rispetto a quelli previsti dal vigente CCNL Metalmeccanico.

Le spese di trasporto A/R per le località di trasferta sono a carico dell'Azienda.

Il raggiungimento del cantiere di lavoro effettivo avviene con mezzo sociale e non da luogo ad alcun ulteriore trattamento; viene riconosciuto il rimborso del mezzo pubblico autorizzato in casi particolari.

L'utilizzo eventuale di autoveicoli di proprietà personale è riservato a specifici casi e, oltre a dover essere concordato con il lavoratore, dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzato dai Responsabili di riferimento. In tale caso i rimborsi chilometrici saranno effettuati come da **Allegato 1**.

Eventuali casistiche di trasferta di particolare complessità saranno oggetto di verifica tra le Parti a livello locale.

3. INDENNITA' FORFETARIA "TEMPO DI VIAGGIO"

Fermo restando quanto disciplinato nel punto **1. ORARIO DI LAVORO**, le Parti si danno atto che il tempo impiegato, fuori orario di lavoro, per raggiungere e ritornare dal luogo effettivo in cui il lavoratore è comandato a fornire la sua prestazione lavorativa, e ciò anche nel caso in cui sia richiesta la partenza e/o il rientro al centro operativo di riferimento, resta considerato, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, quale tempo di viaggio.

Come condizione di miglior favore, le Parti convengono che, con specifico riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente Accordo, rubricato "Trasferta", l'Azienda erogherà una indennità forfetaria "tempo di viaggio" in base al tempo medio attribuito convenzionalmente dalle Parti per fasce chilometriche di spostamento (determinate con riferimento al sito più distante dalla sede o centro operativo di riferimento raggiunto nella singola giornata lavorativa) pari all'importo lordo specificato nell'**Allegato 1**.

Le suddette indennità forfetarie sono state determinate convenzionalmente dalle Parti, in misura uguale per tutti i lavoratori, in forza del principio del tempo medio convenzionale di percorrenza che tiene conto dei molteplici parametri che possono condizionarlo.

Sempre con riferimento alle sole ipotesi espressamente contemplate al punto 2. del presente Accordo, rubricato "Trasferta", nei casi in cui il lavoratore si rechi, per lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, ad un sito di lavoro distante **oltre 140 Km** dalla sede o dal centro operativo di riferimento e **sino a 270 Km**, utilizzerà per il viaggio di andata e di ritorno un **massimo di 1 ora** all'interno dell'orario di lavoro giornaliero e l'eventuale restante tempo di viaggio impiegato, al di fuori dell'orario di lavoro, verrà indennizzato all'**85%** della normale retribuzione oraria, con esclusione di qualsiasi maggiorazione per lavoro straordinario.

Se la distanza del sito di lavoro supera i **270 Km** dalla sede o dal centro operativo di riferimento, il tempo di viaggio di A/R fuori orario di lavoro non potrà essere complessivamente **superiore alle 2 ore** giornaliere, che verrà indennizzato all'**85%** della normale retribuzione oraria, e l'eventuale restante tempo di viaggio impiegato potrà essere effettuato all'interno dell'orario ordinario di lavoro.

Le Parti si danno atto, altresì, che le suddette ore di viaggio non fanno parte dell'orario di lavoro.

L'indennità forfetaria "Tempo di viaggio" viene definita considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale e, quindi, è già comprensiva degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che tale trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

4. **BUONO PASTO**

Verrà riconosciuto a tutti i lavoratori che operano all'interno della sede e dei centri operativi un Buono Pasto di valore omogeneo su tutto il territorio nazionale pari ad un valore nominale, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio per almeno quattro ore, di **euro 7,00** (sette/00).

L'importo del Buono Pasto verrà annualmente rivalutato a partire dal **1/1/2010** secondo gli indici Istat riguardanti le variazioni del costo della vita per operai e impiegati.

Il Buono Pasto verrà riconosciuto anche ai lavoratori che, pur trovandosi fuori dalla sede e dai centri operativi di riferimento, entro una distanza di 10 Km prestano servizio con continuità per almeno un mese presso una sede dei clienti Aziendali ove è disponibile un servizio mensa per la consumazione del pasto di mezzogiorno.

Il Buono Pasto verrà riconosciuto anche ai lavoratori della sede di Milano e del centro operativo di Cinisello Balsamo, distaccati presso la sede Alcatel-Lucent di Vimercate.

Resta confermato che tale valore è escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

5. **REPERIBILITA'**

La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore, per disposizione aziendale, si rende disponibile, in conformità a quanto contrattualmente previsto tra Azienda e Cliente, per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare su chiamata il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.

Le ore di reperibilità non sono considerate ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.

Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.

Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l'Azienda provvederà ad avvicinare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace e, al contempo, consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'Azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.

Il lavoratore in reperibilità è tenuto ad attivarsi per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo e compatibile con i tempi previsti dal contratto d'appalto cui si riferiscono i loro interventi.

Al lavoratore che durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere inutile la richiesta di intervento (irrintracciabile, troppo distante dal luogo dove è chiamato ad intervenire, ecc.), non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e verrà attivata la procedura disciplinare di cui agli articoli 23 e seguenti della Disciplina generale – Sez. III del CCNL Metalmeccanico in vigore.

Ai lavoratori che effettuano la reperibilità verrà riconosciuto una indennità specifica così determinata, al lordo delle trattenute di legge:

- **euro 35,00** (trentacinque/00) per ogni giorno festivo, di sabato e di domenica
- **euro 12,00** (dodici/00) per tutti gli altri giorni infrasettimanali

Le ore di lavoro effettuate per l'intervento saranno determinate a partire da 30 minuti dalla chiamata e fino al rientro al proprio domicilio e verranno compensate con le maggiorazioni previste dal CCNL Metalmeccanico in vigore per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue articolazioni.

I lavoratori in reperibilità saranno dotati di automezzo sociale di trasporto; l'utilizzo eventuale di autoveicoli di proprietà personale dovrà essere concordato con il lavoratore ed, in ogni caso, preventivamente autorizzato dai responsabili di riferimento. Saranno erogati, in tal caso, i rimborsi chilometrici dell'**Allegato 1**.

In considerazione del trattamento economico di miglior favore riconosciuto nei capoversi precedenti rispetto a quanto contrattualmente stabilito, le Parti si danno atto che nella voce "indennità di reperibilità" è già compreso "il compenso per ogni chiamata da parte dell'azienda seguito da intervento effettivo" stabilito dal CCNL Metalmeccanico in vigore.

Inoltre, le Parti sono concordi nel considerare che l'indennità di reperibilità è stata quantificata considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, d'origine legale o contrattuale, e, quindi, è già comprensiva degli stessi. Peraltro, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 del Codice Civile, le Parti convengono che tali trattamenti economici siano esclusi dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

Le Parti si danno atto che non ci sono altri diritti connessi con i turni di reperibilità, salvo quanto previsto nelle specificità della seguente regolamentazione:

- a) Il turno giornaliero di reperibilità va dalla fine dell'orario specifico di lavoro ordinario all'inizio dell'orario di lavoro del giorno successivo per la durata di **16 ore** nei giorni feriali e di **24 ore** nei giorni festivi, di sabato e di domenica.
- b) Le Parti convengono che, i turni di reperibilità non possono eccedere i 10 giorni continuativi nell'arco di un mese. I turni di reperibilità verranno comunicati mensilmente e potranno subire variazioni per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, permessi, ecc.).
- c) In caso di intervento su guasto dopo la fine della giornata lavorativa normale i lavoratori reperibili eseguiranno la prestazione correttiva fino a un massimo di 8 ore. Salvo casi eccezionali, al termine delle 8 ore dovrà intervenire un'altra squadra di lavoro in regime di orario ordinario.
- d) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **inferiore o uguale a 4 ore, fino alle ore 1.00**, i lavoratori interessati potranno essere impiegati nell'attività ordinaria del giorno successivo.

- e) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **inferiore o uguale a 4 ore e oltre le ore 1.00**, i lavoratori interessati percepiranno le ore lavorate con la maggiorazione del lavoro notturno (30%) e dovranno essere disponibili a completare l'orario ordinario nel corso della giornata ritardando l'inizio della prestazione dopo il numero di ore già lavorate. In caso di rinuncia dei lavoratori, gli stessi potranno usufruire di ore di PAR per il completamento delle 8 ore di lavoro ordinario.
- f) Se le ore di intervento richiedono una prestazione **superiore a 4 ore e oltre le ore 1.00**, i lavoratori interessati percepiranno le ore lavorate con la maggiorazione del lavoro notturno (30%) e dovranno essere disponibili a completare l'orario ordinario nel corso della giornata ritardando l'inizio della prestazione dopo il numero di ore già lavorate. In caso di rinuncia dei lavoratori, gli stessi potranno usufruire di ore di PAR per il completamento delle 8 ore di lavoro ordinario. In caso di rinuncia da parte dell'Azienda a far completare al lavoratore l'orario giornaliero, allo stesso verrà riconosciuta l'intera retribuzione di 8 ore.

Qualora le condizioni di mercato e la conseguente acquisizione di tipologie di contratti facessero mutare il quadro di riferimento le Parti si incontreranno per valutare gli adeguamenti più opportuni alle condizioni del presente Accordo.

6. TRASFERTA INTERNAZIONALE

Le Parti intendono regolamentare la trasferta dei lavoratori inviati in missione all'estero, definendo le condizioni come da **Allegato 2**.

Tutti i lavoratori potranno essere coinvolti in missioni all'estero, sino a una durata di 3 settimane, per attività da svolgere nelle aree indicate al punto A dando priorità ai lavoratori disponibili.

Per missioni nelle aree di cui ai punti B e C Allegato 2, l'Azienda adotterà il criterio della disponibilità del lavoratore.

Le parti riconoscono espressamente che le indennità ed i rimborsi corrisposti in presenza di prestazioni lavorative in trasferta rimangono esclusi dalla retribuzione utilizzabile quale base di calcolo per la determinazione degli istituti retributivi previsti dalla legge o dal contratto collettivo ivi incluso, altresì, il Trattamento di Fine Rapporto.

7. INQUADRAMENTO

Con cadenza annuale le Parti, con apposito incontro, verificheranno il corretto inquadramento dei lavoratori.

8. MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Si conviene che la retribuzione venga corrisposta l'ultimo giorno del mese di riferimento, a mezzo versamento su conto corrente bancario, con valuta pari al giorno di corresponsione. Qualora il giorno di pagamento coincida con le giornate di sabato, domenica ovvero festività infrasettimanale, la corresponsione della retribuzione avverrà nel giorno immediatamente precedente.

Le eventuali ore straordinarie e le relative maggiorazioni, nonché le indennità per trasferte e reperibilità, saranno corrisposte il mese successivo.

9. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica su tutto il territorio nazionale e ha validità a decorrere dal **1 Maggio 2009**; quindi da tale data, si intende decaduto ogni altro trattamento economico-normativo in precedenza in vigore.

Il presente Accordo ha validità a tutto il 2012 e, conseguentemente, fino al 31 dicembre 2012 non potrà essere avanzata alcuna ulteriore richiesta di natura economica.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. COM.TEL SpA

p. la FIM-CISL

p. la FIOM-CGIL

p. la UILM-UIL

p. la RSU